

REDITUS 2013

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO A PRESTAZIONE INDICIZZATA (INDEX LINKED)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Prestazioni assicurate

Prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale:

Alla scadenza contrattuale, se l'Assicurato è in vita, è previsto il rimborso del Capitale Nominale incrementato del 96% della variazione del valor medio del Parametro di Riferimento (indice Dow Jones Eurostoxx 50), registrato alla chiusura di 60 giorni di borsa nel corso della durata contrattuale, rispetto al suo valore rilevato alla data del 12 agosto 2008. In ogni caso l'incremento del Capitale Nominale non può essere inferiore al 10%. Il valor medio del Parametro di Riferimento è relativo ai valori di chiusura dell'indice in 60 giorni rilevati nel corso della durata contrattuale come riportato nella successiva tabella:

N°	Data	N°	Data	N°	Data	N°	Data	N°	Data
1	01/09/2008	13	31/08/2009	25	31/08/2010	37	31/08/2011	49	31/08/2012
2	01/10/2008	14	01/10/2009	26	01/10/2010	38	01/10/2011	50	01/10/2012
3	31/10/2008	15	02/11/2009	27	01/11/2010	39	31/10/2011	51	31/10/2012
4	01/12/2008	16	01/12/2009	28	01/12/2010	40	01/12/2011	52	03/12/2012
5	31/12/2008	17	31/12/2009	29	31/12/2010	41	02/01/2012	53	31/12/2012
6	02/02/2009	18	01/02/2010	30	31/01/2011	42	31/01/2012	54	31/01/2013
7	02/03/2009	19	01/03/2010	31	01/03/2011	43	01/03/2012	55	01/03/2013
8	31/03/2009	20	31/03/2010	32	31/03/2011	44	02/04/2012	56	01/04/2013
9	04/05/2009	21	03/05/2010	33	02/05/2011	45	02/05/2012	57	02/05/2013
10	01/06/2009	22	31/05/2010	34	31/05/2011	46	31/05/2012	58	31/05/2013
11	01/07/2009	23	01/07/2010	35	01/07/2011	47	02/07/2012	59	01/07/2013
12	31/07/2009	24	02/08/2010	36	01/08/2011	48	31/07/2012	60	31/07/2013

Si sottolinea che la Società non offre alcuna garanzia di restituzione del Capitale Nominale né la corresponsione di un rendimento minimo a scadenza e durante la vigenza del contratto.

E' possibile che l'entità della prestazione liquidabile risulti inferiore al premio versato solo nel caso in cui si verifichi l'insolvenza dell'Emittente, ed in conseguenza di ciò il valore dell'obbligazione al termine della durata contrattuale risulti nullo o comunque inferiore al valore nominale della stessa.

Prestazione in caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale:

In caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale il contratto si estingue e viene corrisposto al/i Beneficiario/i un importo dato dal capitale nominale moltiplicato per il rapporto tra il valore di mercato dell'Obbligazione Strutturata e 100. Il valore di mercato utilizzato per il calcolo è quello relativo al primo o all' terzo mercoledì del mese, successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la comunicazione di decesso, a condizione che tale comunicazione sia pervenuta almeno tre giorni lavorativi prima dei mercoledì prefissati.

In caso di morte dell'Assicurato prima del compimento del 70° anno di età, l'importo come sopra definito, verrà ulteriormente maggiorato di un importo pari all'1% dello stesso. Se il decesso dell'Assicurato, invece, avviene dopo il compimento del 70° anno di età, tale l'importo, verrà maggiorato del 0,01%. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa.

E' possibile che l'entità della prestazione liquidabile risulti inferiore al premio versato.

Art. 2 – Data di decorrenza e conclusione del contratto

La decorrenza è fissata al 12/08/2008, a condizione che sia stato pagato il premio, e viene indicata nel documento di proposta/polizza.

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui l'Investitore-Contrahente ha sottoscritto il documento di proposta/polizza predisposto dalla Compagnia.

La durata del contratto è pari a 5 anni, e il contratto scadrà alle ore 24 del giorno 12 agosto 2013.

Il contratto è sottoscrivibile a condizione che l'età dell'Assicurato sia compresa tra i 18 e i 80 anni compiuti. Tali limiti di età sono previsti anche per i Contraenti qualora siano persone fisiche.

Art. 3 – Diritto di recesso

L'Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Compagnia con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto. In alternativa e sempre nel termine indicato, l'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di recesso presentando una comunicazione alla filiale della Banca Distributrice presso la quale ha sottoscritto il contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare l'Investitore-Contraente il premio versato al netto delle spese di emissione pari a 20 Euro.

Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.

Art. 4 – Premio

Il premio unico iniziale, di importo non inferiore a 5.020 Euro e multipli di 1.000 Euro, deve essere versato tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dall'Investitore-Contraente contestualmente alla sottoscrizione del documento di proposta/polizza.

Art. 5 – Caricamenti

Dal premio versato viene prelevato un diritto fisso a copertura dei costi di emissione del contratto pari a 20 Euro. E' presente un caricamento implicito dato dalla differenza tra il valore nominale dell'Obbligazione Finanziaria Strutturata (pari al 100%) ed il suo prezzo di emissione (pari al 93,50 %) che risulta quindi pari all'6,50 %.

Art. 6 – Portafoglio Finanziario Strutturato a copertura degli impegni assunti dalla Società

A fronte dei propri impegni verso gli Investitori-Contraenti, la Società investe i premi versati, al netto delle spese di emissione e dei costi di caricamento, in una *Obbligazione Strutturata*, formato da una componente obbligazionaria e da una componente derivativa, la quale è collegata all'andamento del parametro di riferimento costituito dall'indice azionario Dow Jones Eurostoxx 50. Tale parametro è costituito da 50 titoli azionari che compongono l'indice stesso. L'*Obbligazione Strutturata* presenta, per via delle sue componenti elementari, una correlazione del valore di rimborso del capitale (alla scadenza, in caso di riscatto, in caso di decesso dell'Assicurato), all'andamento del parametro di riferimento.

Si riportano di seguito le caratteristiche principali dell' *Obbligazione Strutturata*

- a) Denominazione: "Dow Jones Eurostoxx 50 Index Performance – August 2013" Codice ISIN: XS0367624383;
- b) Ente Emittente: Unicredit S.p.A. con sede legale in Via Minghetti 17 – Roma è Capogruppo del Gruppo Bancario Unicredito Italiano;
- c) Valuta di denominazione: Euro;
- d) Durata: 5 anni (data decorrenza 12 agosto 2008 - data scadenza 12 agosto 2013).;
- e) Prezzo di emissione: 93,50;
- f) Rating Emittente: per Moody's Aa2; per Standard & Poor's A+; per Fitch A+;
- g) Agente di calcolo: Exane Derivatives;
- h) Mercato di quotazione: Borsa di Lussemburgo.

Art. 7 – Riscatto

Art. 7.1 – Riscatto Totale

A partire dal 12 agosto 2009 (trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto), l'Investitore-Contraente può chiedere, a mezzo raccomandata A/R, la corresponsione del valore di riscatto totale maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data di ricezione della domanda stessa.

Per data di ricezione della richiesta si intende la data di arrivo in Compagnia di tutta la documentazione necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici.

Il valore di riscatto, si ottiene dal prodotto tra il capitale nominale e il valore di mercato dell' *Obbligazione Strutturata* (su base 100). Da tale importo verrà dedotto un costo di 25 Euro .

Il valore di mercato dell' *Obbligazione Strutturata* utilizzato per il calcolo è quello relativo al primo o al terzo mercoledì del mese, successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta, a condizione che tale richiesta sia stata ricevuta almeno tre giorni lavorativi prima rispetto ai mercoledì prefissati. L'ammontare del valore di riscatto non è quindi determinabile con esattezza alla data di richiesta dello stesso.

Si ricorda che il valore sopra citato potrà risultare inferiore al premio versato.

Art. 7.2 – Riscatto Parziale

Sempre a partire dal 12 agosto 2009, e con le stesse modalità previste per il riscatto totale, l'Investitore-Investitore-Contraente può esercitare parzialmente il diritto al riscatto. Il riscatto parziale è ammesso purché non di importo inferiore a Euro 5.000, e a condizione che il Capitale Nominale residuo non sia inferiore a Euro 5.000. Il valore di mercato dell' *Obbligazione Strutturata* è definito con le stesse modalità previste per il riscatto totale. Ogni operazione di riscatto parziale comporta un costo fisso di 25 Euro.

Art. 8 – Variazioni contrattuali

Il presente contratto, nel corso della sua durata, potrà subire delle variazioni, nei seguenti casi:

- a) vi sia un mutamento della legislazione applicabile al contratto che comporti una modifica della disciplina contrattuale;
- b) vi sia un mutamento della disciplina fiscale applicabile al contratto, alla Compagnia, che comporti una modifica della disciplina contrattuale;

Al verificarsi di tali eventi la Compagnia si impegna a informare tempestivamente l'Investitore-Contraente tramite una comunicazione scritta.

L'Investitore-Contraente che non intenda accettare le variazioni del contratto derivanti dal verificarsi di quanto indicato ai punti a), b), dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata alla Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente capoverso. In tale caso il contratto si estingue e la Compagnia liquida il valore dell'*Obbligazione Strutturata* relativo al primo o al terzo mercoledì del mese, successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta e a condizione che tale richiesta sia stata ricevuta almeno tre giorni lavorativi prima rispetto ai mercoledì prefissati.

Art. 9 – Pagamenti della Compagnia

Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di riscatto e alla scadenza contrattuale è necessario consegnare alla Compagnia al momento della richiesta della liquidazione, l'originale di polizza e gli eventuali allegati e una fotocopia di un documento di identità valido relativo all'avente diritto alla prestazione e l'indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale dovrà essere effettuato il pagamento.

Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di sinistro è necessario consegnare alla Compagnia al momento della richiesta della liquidazione, l'originale di polizza e gli eventuali allegati, una fotocopia di un documento di identità valido relativo all'avente diritto alla prestazione, l'indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale dovrà essere effettuato il pagamento, e la seguente documentazione cartacea:

a) Sinistro per morte naturale dell'Assicurato

1. certificato di morte dell'Assicurato, con l'indicazione della data di nascita;
2. relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la Compagnia. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.

Su richiesta della Compagnia dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;

3. atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;

b) Sinistro per morte violenta dell'Assicurato (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.) oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della Procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalle competenti autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc...), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare

1. originale di polizza

L'originale di polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici o in mancanza una dichiarazione di smarrimento effettuata presso le competenti autorità di pubblica sicurezza dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta determini la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale, sinistro).

2. minore età dell'avente diritto o interdetto

Qualora l'avente diritto sia minorenne ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Compagnia da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

3. parziale capacità dell'avente diritto

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. Per gli importi rilevanti è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

4. vincoli gravanti sulla polizza

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Investitore-Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le

ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore dell'Investitore-Contraente o del Beneficiario.

5. riscatto successivo alla morte dell'Investitore-Contraente

Per le polizze che prevedono quale Investitore-Contraente una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso dell'Investitore-Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà documentare lo stato successorio dell'Investitore-Contraente stesso mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento (vedere lettera a), trasmettendo, inoltre, il certificato di morte del proprietario della polizza. In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, tanto di quelli designati per il caso di esistenza in vita dell'Assicurato, quanto di quelli indicati per il caso di premorienza di quest'ultimo, sempre che detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta. Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

6. consenso al trattamento dei dati

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (d.lgs. 196/2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la Compagnia.

Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta solo in caso di necessità.

In ogni caso, verificata l'esistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della documentazione completa nel caso di morte dell'Assicurato o alla data della domanda di riscatto in caso di liquidazione. Scaduto tale termine, saranno dovuti interessi di mora a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Investitore-Contraente stesso o dai Beneficiari.

Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta solo in caso di necessità.

Art. 10 – Beneficiari

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che l'Investitore-Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- c) se, nel caso di decesso dell'Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento.

Art. 11 – Cessione, pegno e vincolo

Cessione – L'Investitore-Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 1406 del Codice Civile. L'Investitore-Contraente dovrà preventivamente comunicare alla Compagnia l'intenzione di cedere il contratto al fine di consentire alla Compagnia stessa e/o alla Banca Distributrice l'assolvimento nei confronti dell'eventuale cessionario, degli

obblighi previsti dalla normativa di settore. La cessione è efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l'annotazione relativa alla cessione del contratto su polizza o su appendice. BancAssurance Popolari S.p.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'Art. 1409 del Codice Civile.

Pegno – Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto diventa efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno, accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia deve effettuare l'annotazione relativa alla cessione del contratto su polizza o su appendice. BancAssurance Popolari S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni che le spettano nei confronti dell'Investitore-Contraente originario in base al seguente contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 2805 del Codice Civile.

Vincolo – Le somme assicurate possono essere vincolate. Tale atto diventa efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta della costituzione di vincolo, accompagnata dalla dichiarazione di assenso del Beneficiario irrevocabile. Contestualmente la Compagnia deve annotare la sussistenza del vincolo su polizza o appendice.

Art. 12 – Legislazione applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili.

Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente contratto valgono le norme di Legge vigenti in materia.

Art. 13 – Foro Competente

Il Foro competente per la soluzione di qualsiasi controversia è il luogo di residenza o di domicilio, a scelta, dell'Investitore-Contraente.